



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## *Osservatorio Giurisprudenziale*

*Nota di Approfondimento del 11 luglio 2026*

### **IL COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO MINORE SI LIQUIDA EX ART. 16 D.M. N. 202/2014**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I  
ORDINANZA N. 20477/2026  
DEP. 17 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# IL COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO MINORE SI LIQUIDA EX ART. 16 D.M. N. 202/2014

Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 maggio 2026 (dep. 17 giugno 2026), n. 20477/2026 — Pres. Ferro — Est. Amatore

## Massima

In tema di concordato minore, il compenso del commissario giudiziale nominato ex art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., subentrato nelle funzioni dell'OCC, non si liquida secondo la disciplina del concordato preventivo, ma va parametrato ai criteri dell'art. 16 del d.m. n. 202/2014; nel concordato in continuità si applica il secondo comma, sicché la base di calcolo è l'attivo risultante dalla proposta e non quello inventariato.

## I principi di diritto

### 1. Inapplicabilità al concordato minore della disciplina del compenso dettata per il concordato preventivo

La Corte muove dalla clausola di raccordo dell'art. 74, comma 4, c.c.i.i., in forza della quale, "per quanto non previsto" nella sezione dedicata al concordato minore, si applicano le disposizioni del concordato preventivo, ma "in quanto compatibili". L'estensione è quindi subordinata a un duplice presupposto: la mancanza di una disciplina specifica e la compatibilità con la ratio dell'istituto. Su tale premessa, la Sezione esclude che possa essere importato nel concordato minore il meccanismo di liquidazione del compenso proprio del concordato preventivo (art. 92 c.c.i.i., che rinvia all'art. 137 c.c.i.i. e, per suo tramite, al d.m. n. 30/2012). La ragione risiede nella netta diversità di ruolo e di funzioni: nel concordato minore il commissario nominato ex art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i. si limita a svolgere "le funzioni dell'OCC", essenzialmente circoscritte alla vigilanza sull'esecuzione del piano omologato, laddove nel concordato preventivo il commissario è gravato da compiti assai più penetranti lungo l'intero iter. Ne deriva che l'esplicito criterio regolatore dell'art. 74, comma 4, prevale sul più generale meccanismo integrativo dell'analogia (art. 12 preleggi), essendo la stessa legge a individuare l'istituto affine cui attingere e a rimettere all'interprete il vaglio di compatibilità.

### 2. Individuazione della disciplina applicabile: l'art. 16 del d.m. n. 202/2014 e la base di calcolo dell'attivo "risultante dalla proposta"

Escluso il d.m. n. 30/2012, la Corte rintraccia la disciplina più consona nell'art. 16 del d.m. n. 202/2014, dettato per il compenso dell'organismo di composizione della crisi, in ragione della sostanziale riconducibilità delle funzioni del commissario a quelle dell'OCC cui è subentrato e della continuità normativa tra il concordato minore e l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento già disciplinato dalla l. n. 3/2012. Se il concordato minore è fondato su un piano liquidatorio si applica il primo comma (percentuale sull'attivo realizzato); se è in continuità si applica il secondo comma, che ancora il compenso all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo. La base di calcolo è dunque l'attivo indicato nella proposta — non l'attivo inventariato — anche perché nel concordato minore difetta una fase di inventariazione del patrimonio analoga a quella del concordato preventivo, assumendo rilievo l'attivo ipotizzato come assegnabile ai creditori, sulla cui intangibilità si concentra la vigilanza del commissario.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Nel concordato minore il compenso spettante al commissario giudiziale, subentrato nelle funzioni dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2 bis, c.c.i.i., deve essere parametrato ai criteri fissati dall'art. 16 del d.m. n. 202/2014 e, nel caso di concordato in continuità, si applica il secondo comma del predetto art. 16, per il quale il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, e dunque sull'attivo indicato nella proposta e non su quello inventariato".

### 3. Rilevanza della parzialità dell'incarico e del mancato ingresso nella fase esecutiva

La Corte accoglie anche le censure di violazione del principio di proporzionalità e di motivazione: la riduzione operata dal giudice di merito, pur rimasta nella "forbice" prevista per le procedure di sovraindebitamento, non ha trovato espressa radice nella parzialità dell'incarico rispetto a quello dell'OCC, in una procedura che — arrestatasi per esito negativo del voto e diniego dell'omologa — non è pervenuta alla fase esecutiva. Nei procedimenti che si interrompono anticipatamente il compenso deve dunque tener conto di tale circostanza, riflettendo la minore attività in concreto svolta.



## 4. Unicità del compenso nella successione OCC-commissario (art. 17 d.m. n. 202/2014) e onere della prova

In tema di successione di più professionisti nel medesimo incarico, la Corte ritiene applicabile anche alla vicenda OCC-commissario giudiziale il principio di “unicità” del compenso e il criterio di “ripartizione proporzionale” di cui all’art. 17 del d.m. n. 202/2014, stante la sostanziale riconducibilità delle funzioni pur a fronte della diversità formale degli organi. La censura fondata su tale disposizione è tuttavia dichiarata inammissibile per carenza d’interesse: l’art. 17 non fissa alcun parametro quantitativo del compenso “unico”, sicché, pur ammesso che la liquidazione del commissario si sommi al compenso già concordato dall’OCC con i debitori, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre e provare che il compenso complessivo dei due professionisti eccedesse i limiti liquidabili in base ai parametri del d.m. n. 202/2014. Onere non assolto.

### Rilievo pratico

#### Per i commissari giudiziali del concordato minore e gli OCC:

La liquidazione del compenso non segue più il (di regola più favorevole) regime del concordato preventivo, bensì i parametri dell’art. 16 del d.m. n. 202/2014. Occorre pertanto ancorare la richiesta alla corretta base di calcolo — l’attivo indicato nella proposta (concordato in continuità) o l’attivo realizzato (piano liquidatorio) — e non all’attivo inventariato. Nelle procedure arrestate prima della fase esecutiva va messo in conto un abbattimento del compenso coerente con la parzialità dell’incarico effettivamente svolto. In caso di successione OCC-commissario, il compenso resta “unico” e soggetto a ripartizione proporzionale, dovendo l’importo complessivo mantenersi entro i limiti del medesimo d.m.

#### Per i debitori proponenti (imprese minori, imprese agricole, start-up innovative, professionisti) e i loro difensori:

Poiché il compenso è posto a carico del proponente, conviene contestare la base di calcolo ogniquale volta il giudice la ancori all’attivo inventariato anziché a quello risultante dalla proposta. In caso di mancata omologazione, è opportuno far valere la parzialità dell’incarico e il mancato ingresso nella fase esecutiva quali fattori di riduzione. Va però evitata la trappola emersa in ordine all’art. 17: per contestare utilmente il cumulo dei compensi di OCC e commissario non basta invocare l’unicità del compenso, occorrendo allegare e provare che la somma dei due ecceda i limiti del d.m. n. 202/2014, pena la declaratoria di carenza d’interesse.

#### Per i giudici delegati e i tribunali:

La liquidazione del compenso del commissario nominato ex art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i. va condotta secondo l’art. 16 del d.m. n. 202/2014, distinguendo tra primo comma (concordato liquidatorio) e secondo comma (concordato in continuità), e assumendo come parametro l’attivo della proposta, non quello inventariato — mancando nel concordato minore una fase di inventariazione. La determinazione deve essere motivata anche in relazione all’eventuale arresto anticipato della procedura; nelle ipotesi di successione tra OCC e commissario trova applicazione il criterio di ripartizione proporzionale dell’art. 17, sempre entro i limiti quantitativi del d.m.

### Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

L’ordinanza si colloca nel solco di Cass., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721 (conf. Cass. n. 28574/2025), che ha definito i due presupposti — mancanza di disciplina specifica e compatibilità con la ratio dell’istituto — cui è subordinata l’estensione al concordato minore delle disposizioni del concordato preventivo per il tramite dell’art. 74, comma 4, c.c.i.i., e ha valorizzato la diversità di funzioni e compiti dell’organo concorsuale nelle due procedure quale ragione di un differente regime su spese e compensi.

Sul rapporto tra la clausola legale di compatibilità e il generale meccanismo dell’analogia (analogia legis e analogia iuris, ex art. 12 preleggi), nonché sul criterio dell’eadem ratio, la Corte richiama Cass. n. 15790/2023, Cass. n. 2852/2002 e Cass. n. 9549/2025: la presenza di una norma di raccordo dettata dallo stesso legislatore supera l’integrazione analogica, individuando direttamente l’istituto affine cui attingere. Alla medesima Cass. n. 15790/2023 si deve, inoltre, il richiamo agli specifici compiti di vigilanza in ogni caso gravanti sul commissario giudiziale.

La decisione colma così la lacuna lasciata dal combinato disposto degli artt. 78, comma 2-bis, e 81, comma 4, c.c.i.i. — che disciplinano la sola fase esecutiva del concordato minore omologato, tacendo sul caso del diniego di omologazione — orientando l’interprete verso il d.m. n. 202/2014 (compenso dell’OCC/organismo) anziché verso il d.m. n. 30/2012 (compenso del curatore e del commissario del concordato preventivo), e ancorando la base di calcolo alle utilità effettivamente offerte ai creditori nella proposta.



# Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

## Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

## Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

## Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

## Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

## Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

## Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

## Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

## Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

## Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

## Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores

